



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaLnd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaLnd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 182 del 16 Febbraio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	comitatoregionalepugliaLnd@pec.it
Ufficio Amministrazione	amministrazione.pugliaLnd@pec.it
Ufficio Segreteria	segreteria.pugliaLnd@pec.it
Ufficio Tesseramento	tesseramento.pugliaLnd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	impianti.pugliaLnd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	agonistica.pugliaLnd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	affilazionicoppe.pugliaLnd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. Virtus Latiano – A.S.D. Real San Pietro Vernotico del 01/02/2026 (Reclamo della società A.S.D. REAL SAN PIETRO VERNOTICO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 05/02/2026 della Delegazione Provinciale di Brindisi).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) in riforma della decisione del Giudice Sportivo, di revocare la squalifica per 4 gare effettive comminata al calciatore SAPONARO LORENZO della società ASD REAL SAN PIETRO VERNOTICO;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GARA: A.S.D. MONOSPOLIS – A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI del 31/01/2026 (Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 174 del 05/02/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria. Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Livio Costantino (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 16 Febbraio 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

GARA: A.S.D. Orta Nova – A.S.D. Peschici Calcio del 25/01/2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Peschici Calcio, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Foggia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 29/01/2026 della Delegazione Distrettuale di Foggia, a mezzo della quale venivano comminate le sanzioni dell'ammenda di € 200,00 a carico della società e della squalifica del calciatore D'Aprile Raffaele fino al 25/01/2029.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

premesso che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 29/01/2026 della Delegazione Distrettuale di Foggia;
- la A.S.D. Peschici Calcio ha trasmesso - a mezzo PEC - reclamo in data 05/02/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita *"il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare"*;
- il reclamo in questione non è stato depositato nei termini previsti dalla richiamata norma presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, comma 3, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 16 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/02/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci